



Domenico Amoruso
Notaio

Repertorio n.13.016

Raccolta n.9.694

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di marzo,
alle ore dodici;

Registrato a Bari

- 22 marzo 2021 -

il 19 aprile 2021

in Bari, nel mio studio, alla Via Piccinni n.51;

al n. 17235 / 1T

io sottoscritto dottor Domenico Amoruso, notaio in Bari, € 200,00

iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, procedo
alla redazione del verbale dell'assemblea dei soci della
Società a responsabilità limitata con unico socio denominata
"PUGLIA VALORE IMMOBILIARE Società di cartolarizzazione -
S.r.l.", con sede in Bari, attualmente alla Via Gentile
n.52, capitale sociale Euro 10.000 (diecimila), interamente
versato, (codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Bari: 07001290720).

All'uopo dò atto che il signor BALDUCCI CATALDO, nato a Bari
il 6 gennaio 1947 e domiciliato, per la carica, presso la
sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Unico e
legale rappresentante della Società, della cui identità
personale io Notaio sono certo, mi ha richiesto per il
presente atto.

Il medesimo, collegato in video-conferenza su piattaforma
Google Meet, mi dichiara che è riunita l'assemblea della
suddetta società, ai sensi dell'art. 106, comma secondo,

D.L. 18 del 17 marzo 2020 e successive proroghe, per deliberare sul seguente ordine del giorno, previamente concordato:

1) Modifiche al testo dello Statuto Sociale della Puglia
Valore Immobiliare nella modalità seguente:

"- art.5 comma 1: "La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione, ai sensi dell'art. 84 della Legge 27 dicembre 2002, n.289 e delle disposizioni ivi richiamate, dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Aziende Ospedaliere pugliesi, già di proprietà delle stesse ed alienato alla Regione Puglia, relativamente al ripianamento del disavanzo sanitario e in virtù di quanto previsto dall'art. 1 della Legge Regione Puglia 5 giugno 2007 n.16. Inoltre, ai sensi dell'art. 42 comma 1 della Legge Regione Puglia n.10 del 30 aprile 2009, la società può effettuare le operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della stessa Regione Puglia. Per le finalità di cui all'art 1 comma 3 ter della Legge Regione Puglia n. 16 del 2 novembre 2010, la società può effettuare operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti di formazione professionale. Inoltre per le finalità di cui all'art. 43

della Legge Regione Puglia n.67/2018, come modificata dall'art.13 co.1 della L.R. n.35/2020, la società può effettuare operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dei Consorzi ASI";

- **art.5 comma 5:** "La società potrà compiere tutte le prestazioni accessorie, affini e strumentali più utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, quali in particolare la valorizzazione e la gestione dei beni da cartolarizzare";

- **art.16 comma 6:** "Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea, durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea, che non potrà comunque superare i tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In sede di prima applicazione della norma di cui al precedente periodo, l'incarico dell'amministratore in carica scade con l'approvazione del bilancio dell'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente comma".

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi delle attuali norme statutarie, il medesimo signor Cataldo Balducci, il quale mi ha chiesto di fungere da segretario per la relativa verbalizzazione.

All'uopo, il medesimo Presidente, verificata l'idoneità del

sistema di video-conferenza, acquisendo conferma che tutti i partecipanti all'assemblea sono in grado di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla stessa, percependone adeguatamente tutti gli eventi e potendo trasmettere e ricevere documenti, constatata e dà atto che, pur in difetto di convocazione e pur fuori della sede legale, l'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, essendo collegati, a mezzo video-conferenza su piattaforma Google Meet:

- lo stesso Amministratore Unico;

- l'intero Collegio Sindacale in persona dei signori: Luigi Perrini, Presidente; Filomena Luana Gigante e Giuseppe Gianfreda, sindaci effettivi;

- l'unico socio "Regione Puglia", rappresentato per delega dal singor Giuseppe Domenico Savino (quota di euro 10.000).

La delega è stata acquisita dal Presidente per essere conservata agli atti della Società.

Dichiarandosi tutti gli intervenuti bene edotti sull'argomenti da trattare, e nessuno opponendosi, ed avendo ricevuto conferma dai medesimi, collegati in video-conferenza, di essere perfettamente in grado di seguire la trattazione dell'argomento oggetto della presente riunione ed intervenire in tempo reale alla stessa, il Presidente mi richiede di fungere da segretario per verbalizzare i lavori assembleari.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea le ragioni per le quali si rende opportuno modificare gli articoli 5 e 16 del vigente Statuto.

All'uopo, il Presidente mi ha trasmesso il nuovo testo di statuto, contenente le modifiche proposte, che, se approvato dall'assemblea, potrebbe d'ora in avanti disciplinare la vita della società.

Detto Statuto viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane in assemblea, limitatamente agli articoli oggetto di modifica.

Il signor Luigi Perrini, nella qualità, esprime il parere favorevole dell'intero Collegio Sindacale in ordine alla proposta così come formulata dal Presidente.

Il Presidente dà atto che, invitato a decidere, l'unico socio ha deliberato di:

- approvare la modifica degli articoli 5 e 16 dello Statuto, così come formulata dal Presidente;
- approvare il nuovo testo dello Statuto, nella versione letterale come innanzi allegata sub "A".

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione, alle ore dodici e minuti venticinque.

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico

della Società.

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia occupa quattro facciate intere e quanto della quinta fin qui di due fogli e viene sottoscritto da me notaio alle ore dodici e minuti quaranta.

F.to Notaio Domenico Amoruso L.S.

STATUTO

della società "PUGLIA VALORE IMMOBILIARE SOCIETA' DI
CARTOLARIZZAZIONE - S.R.L."

ART. 1 - E' costituita la Società a responsabilità limitata
denominata "PUGLIA VALORE IMMOBILIARE Società di
cartolarizzazione - S.r.l."

ART. 2 - La Società ha sede in Bari.

ART. 3 - La durata della Società è fissata fino al trentuno
dicembre duemilacinquanta (31-12-2050), e potrà essere
prorogata o anticipatamente sciolta per delibera
dell'assemblea.

ART. 4 - Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila),
diviso in quote ai sensi di legge.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il
conferimento, nei modi di legge, di beni in natura e crediti,
nonché di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione
economica, ivi compresa la prestazione di opera o di servizi
a favore della Società.

In mancanza di diversa indicazione, il conferimento deve
essere eseguito in danaro.

In considerazione di specifiche esigenze, la delibera di
aumento del capitale sociale può escludere il diritto di
opzione in favore dei soci, salvo per il caso di cui
all'articolo 2482 ter c.c..

ART. 5 - La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione

di una o più operazioni di cartolarizzazione, ai sensi

dell'art. 84 della Legge 27 dicembre 2002, n.289 e

delle disposizioni ivi richiamate, dei proventi derivanti

dalla dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale

delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Aziende Ospedaliere

pugliesi, già di proprietà delle stesse ed alienato

alla Regione Puglia, relativamente al ripianamento del

disavanzo sanitario e in virtù di quanto previsto dall'art. 1

della Legge Regione Puglia 5 giugno 2007 n.16. Inoltre, ai

sensi dell'art. 42 comma 1 della Legge Regione Puglia n.10

del 30 aprile 2009, la società può effettuare le operazioni

di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione

del patrimonio immobiliare della stessa Regione Puglia. Per

le finalità di cui all'art 1 comma 3 ter della Legge Regione

Puglia n. 16 del 2 novembre 2010, la società può effettuare

operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla

dismissione del patrimonio immobiliare degli enti di

formazione professionale. Inoltre per le finalità di cui

all'art. 43 della Legge Regione Puglia n.67/2018, come

modificata dall'art.13 co.1 della L.R. n.35/2020, la società

può effettuare operazioni di cartolarizzazione dei proventi

derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dei

ConSORZI ASI";

La società potrà effettuare le operazioni di

cartolarizzazione mediante emissione di titoli ovvero

assunzione di finanziamenti. Per ogni operazione saranno

individuati i beni immobili destinati al soddisfacimento dei

diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i

finanziamenti.

Gli immobili, e/o ogni altro diritto agli stessi collegato,

acquisiti dalla società nell'ambito di ciascuna operazione di

cartolarizzazione, costituiscono patrimonio separato da

quello della società e da quelli relativi ad eventuali altre

operazioni di cartolarizzazione compiute dalla società.

Ognuno di tali patrimoni separati è destinato in via

esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei

titoli emessi - dalla società medesima o da altri enti - per

finanziare l'acquisto dei crediti che del suddetto patrimonio

fanno parte, nonché al pagamento dei costi della procedura di

cartolarizzazione. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni

da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi

dalla società ovvero dai concedenti i finanziamenti da essa

ottenuti.

La società potrà compiere tutte le prestazioni accessorie,

affini e strumentali più utili e necessarie per il

conseguimento dell'oggetto sociale, quali in particolare la

valorizzazione e la gestione dei beni da cartolarizzare.

La società può incaricare soggetti terzi per la prestazione

di servizi di gestione amministrativa, di cassa e di

pagamento, di cessione, vendita o trasferimento, anche a

titolo fiduciario, relativamente ai beni oggetto di ciascuna

operazione di cartolarizzazione; può effettuare operazioni di

reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi

derivanti dalla gestione e dalla vendita dei beni acquistati

non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei

diritti derivanti dai summenzionati titoli o finanziamenti.

Alla società possono essere conferiti diritti pieni o

parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio

disponibile oggetto della procedura di cartolarizzazione.

ART. 6 - Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la

Società può emettere titoli di debito, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 2483 C.C.

ART. 7 - I diritti sociali spettano ai soci in misura

proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi

posseduta.

ART. 8 - Le quote sociali possono essere trasferite sia per

atto tra vivi, sia mortis causa.

ART. 9 - Il socio può recedere dalla Società nei casi

previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo

amministrativo a mezzo raccomandata a.r. entro trenta giorni

dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della

decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una

decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del

fatto che lo legittima.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, diviene inefficace quando la Società revoca la decisione che lo legittima.

ART. 10 - Il socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale.

In caso di disaccordo sul valore, questo viene determinato sulla base di una perizia giurata redatta da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta (180) giorni dalla data di comunicazione della volontà di recedere.

ART. 11 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni ritualmente prese vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

ART. 12 - Le decisioni dei soci vengono assunte con metodo collegiale.

L'assemblea dei soci è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, anche a mano, spedita ai soci, al domicilio

risultante ai sensi dell'art. 2479 bis C.C., almeno otto
giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo -
anche fuori della sede legale, purché in Italia - il giorno e
l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da
trattare.

In mancanza delle suddette formalità, la deliberazione è
validamente adottata quando ad essa partecipa l'intero
capitale sociale e sussistono le altre condizioni di legge.

ART. 13 - Possono intervenire all'Assemblea coloro che
risultano soci ai sensi delle vigenti norme.

Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta.

La regolarità della delega viene accertata dal Presidente
dell'assemblea.

I soci partecipano alle decisioni con diritto di voto
proporzionale alla quota di capitale posseduta.

ART. 14 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico
o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di
loro assenza o impedimento, l'Assemblea elegge il proprio
presidente.

Il presidente nomina, tra gli intervenuti, un segretario, a
meno che il verbale non debba essere redatto da un notaio.

Le deliberazioni assembleari debbono constare dal verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,

le loro dichiarazioni.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze - debitamente segnalate dall'organo amministrativo - attinenti alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea, per l'approvazione del bilancio, può essere convocata entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea, inoltre, può essere convocata ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo.

ART. 15 - Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della Società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la rispettiva retribuzione;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una

rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di

svolgimento della liquidazione;

- le altre decisioni che la legge riserva in modo

inderogabile alla competenza dei soci.

ART. 16 - La società può essere amministrata da un

Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione,

composto da tre membri.

Non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma,

del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia

affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più

persone.

Qualora la società sia amministrata da un organo

amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da

eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti

dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

La scelta è rimessa all'Assemblea che provvede alla nomina.

L'Amministratore Unico ed i membri del Consiglio di

Amministrazione potranno essere scelti anche fra i non soci.

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea, durano in

carica per il periodo fissato dall'Assemblea, che non potrà

comunque superare i tre esercizi e scadono alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono

rieleggibili. In sede di prima applicazione della norma di

cui al precedente periodo, l'incarico dell'amministratore in

carica scade con l'approvazione del bilancio dell'anno in

corso alla data di entrata in vigore del presente comma.

Ove non nominato dall'Assemblea o in sede di costituzione, il

Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il

Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte

che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia

fatta richiesta da uno o più amministratori o dal Collegio

Sindacale, se esistente.

Le convocazioni del Consiglio saranno fatte dal Presidente

mediante raccomandata da spedire agli amministratori ed ai

Sindaci se nominati almeno cinque giorni prima e contenente

il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con

telegramma o telefax o posta elettronica da spedire almeno un

giorno prima.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando sia

presente la maggioranza dei componenti in carica e siano

adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti,

salvi i limiti di legge.

In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la

riunione.

In mancanza delle formalità di convocazione innanzi

specificate, il Consiglio di Amministrazione delibera

validamente quando siano presenti tutti gli amministratori e

tutti i sindaci effettivi, se nominati.

ART. 17 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi

poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della

Società, salve le limitazioni di legge.

Ove nominato, il Consiglio di Amministrazione, escluse le

attribuzioni allo stesso riservate per legge, può attribuire

deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva

l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente

autorizzata dall'assemblea.

E' esclusa l'attribuzione della carica di vicepresidente,

salvo che la relativa previsione sia attribuita

esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto

del presidente in caso di assenza o impedimento, senza

riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di

risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività,

nonché corrispondere trattamenti di fine mandato ai

componenti degli organi sociali.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle

norme generali in tema di società.

Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'articolo

2381, commi 2, 3 e 4 del codice civile, sono di esclusiva

competenza dell'Organo Amministrativo e non sono delegabili i

poteri e le attribuzioni relativi a:

a) la redazione di regolamenti interni e le norme generali

per l'esercizio delle attività sociali;

b) le proposte all'Assemblea di partecipazione della società

ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove

occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi

la società stessa;

c) le proposte all'Assemblea di assunzione di mutui;

d) l'approvazione e la consegna all'Assemblea del documento

programmatico annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno e

la verifica periodica dello stato di attuazione;

e) la gestione dei rapporti istituzionali con le autorità e

le Pubbliche Amministrazioni.

L'Organo amministrativo può altresì provvedere e disporre per

la cessione, l'alienazione e/o il trasferimento a qualsiasi

titolo di crediti acquistati dalla società nell'ambito di

ciascuna operazione di cartolarizzazione e il compimento di

atti di disposizione, a qualunque titolo, in relazione a tali

crediti (anche singolarmente considerati), quali la creazione

sugli stessi di garanzie, anche reali, di vincoli, oneri e

diritti di terzi, in conformità a quanto previsto nei

contratti ed accordi conclusi dalla società nel contesto di

tale operazione di cartolarizzazione e nel rispetto di tali

contratti e accordi; può inoltre provvedere e disporre per

l'emissione di titoli e/o l'assunzione di finanziamenti volti

a finanziare l'acquisto di crediti e/o l'erogazione di finanziamenti e/o la prestazione di garanzie da parte della società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, oltre a poter determinare la redazione, la conclusione e la stipulazione di qualsivoglia contratto, accordo, atto o documento necessario, utile od opportuno per il buon esito dell'operazione di cartolarizzazione, diverso da quelli di cui ai punti precedenti.

ART. 18 - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico o al Consigliere delegato, se nominato, e comunque nei limiti della delega.

L'organo amministrativo può delegare la firma sociale, con le limitazioni che riterrà opportune, a procuratori speciali, per determinati atti o categorie di atti.

ART. 19 - Il compenso spettante all'organo amministrativo è stabilito dall'assemblea dei soci, la quale determina anche le modalità e i termini per l'effettivo pagamento.

Agli Amministratori spetta, inoltre, il rimborso di tutte le spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

ART. 20 - L'Organo amministrativo può nominare uno o più direttori, con specifiche funzioni generali, commerciali, tecniche o amministrative, anche tra persone estranee alla società, determinando il relativo compenso.

ART. 21 - Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo

amministrativo notizia dello svolgimento della gestione e degli affari e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di fiducia.

I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno, inoltre, diritto di far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

L'assemblea nomina, in ogni caso, un organo di controllo o un revisore.

L'organo di controllo sarà composto, nel rispetto delle condizioni di legge, di tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo o il revisore così nominato, durerà in carica tre esercizi, sarà rieleggibile, opererà secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia e sarà retribuito in conformità alle vigenti tariffe professionali.

ART. 22 - Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 23 - L'Organo amministrativo, alla fine di ogni esercizio sociale, deve redigere il Bilancio nei modi di legge.

Il bilancio, redatto con l'osservanza di tutti i criteri stabiliti dal codice civile, verrà presentato per l'approvazione all'Assemblea dei soci, da convocarsi a norma del precedente articolo 12.

Una copia del bilancio, a norma di legge, deve essere depositata nella sede della società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

ART. 24 - Prima di ogni distribuzione, dagli utili netti deve essere dedotta la somma da accantonare a riserva legale, come per legge.

Inoltre, dagli utili netti può essere dedotta una ulteriore quota da accantonare a riserva facoltativa, da destinare a scopi che l'assemblea riterrà opportuni.

ART. 25 - L'Assemblea che approva il bilancio, dopo gli accantonamenti di cui al precedente articolo 24 delibera anche sulla distribuzione degli utili netti ai soci, in proporzione alle quote di capitale detenute e stabilisce il termine e le modalità per il pagamento dei dividendi.

I dividendi non riscossi entro cinque (5) anni dal termine fissato dall'Assemblea sono prescritti.

ART. 26 - Addivenendosi, in qualunque momento e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme di legge.

ART. 27 - Per tutto quant'altro qui non espressamente contemplato, si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle altre leggi vigenti in materia.

F.to Notaio Domenico Amoruso L.S.